



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 9

Relazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attivita' subacquee.

Versione in vigore dal 27 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Estremi	Legge 26 gennaio 2026, n. 9
Capo	II — Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-delle-attivita-subacquee/art-9-relazione-annuale>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it